




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La tutela della salute e l'articolo 32 Costituzione

Autore: Edizioni Simone | 03/12/2016



Come lo Stato italiano tutela la salute, i diritti del malato: la salute rappresenta un interesse della collettività, nel senso che trascende il singolo individuo e rientra, invece, nel patrimonio sociale comune.

Cosa dice l'articolo 32 Costituzione?

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La tutela della salute

L'art. 32, comma 1, della Costituzione stabilisce che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».

La salute costituisce lo stato di benessere fisico, mentale e sociale, oggetto di specifica tutela da parte dell'ordinamento, che consente all'individuo di integrarsi nel suo ambiente naturale e sociale.

Essendo l'indispensabile presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti costituzionali, la salute costituisce un diritto fondamentale la cui lesione impone il risarcimento del danno a prescindere dalla capacità del danneggiato di produrre reddito (danno biologico). Che la salute costituisca un diritto fondamentale lo si ricava dal fatto che sono garantite cure anche a coloro che non sono in grado di far fronte economicamente ai trattamenti indispensabili. D'altra parte, la salute rappresenta un interesse della collettività, nel senso che trascende il singolo individuo e rientra, invece, nel patrimonio sociale comune.

Il dettato costituzionale prevede, in ogni caso, che qualsiasi intervento sanitario, anche a tutela di un interesse fondamentale e collettivo, non può essere imposto se non nei casi eccezionali e tassativi previsti dalla legge né tanto meno

degenerare in violenza fisica o, più in generale, nella lesione della dignità della persona (art. 32, comma 2, Cost.).

Sul punto, la Corte costituzionale ha affermato che «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale» (Corte cost. 22-06-1990, n. 307).

Quando non si debba tutelare l'interesse alla salute della collettività, dunque, un trattamento sanitario non può essere oggetto di imposizione.

La Costituzione sancisce in altri termini il diritto a rifiutare le terapie quale risvolto negativo del diritto alla salute: il difficile bilanciamento tra tutela della vita e autodeterminazione individuale è quindi risolto in favore di quest'ultima.

Ciò che viene in rilievo, dunque, è il cd. consenso informato, esito di una scelta spettante al solo paziente ma compiuta con l'indispensabile apporto delle conoscenze mediche, secondo quella che viene definita l'alleanza terapeutica tra medico e paziente.

In quest'ambito delicato si inserisce il problema del cd. testamento biologico, cioè la dichiarazione con cui una persona, pienamente capace di intendere e volere, dà disposizioni in merito alle eventuali terapie che desidera ricevere e a quelle che intende rifiutare, nel caso in cui si trovi successivamente in uno stato di incoscienza cerebrale irreversibile in cui non sia in grado di manifestare la sua volontà.

Le norme del nostro ordinamento cui fare riferimento sono di sicuro rilievo, ma non molte, vista la difficoltà di un paese di chiara ispirazione cattolica come l'Italia a riconoscere giuridicamente un principio che, nell'opinione di molti, costituirebbe l'anticamera dell'eutanasia.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

Manuale di Diritto Costituzionale

di Federico Del Giudice, 2016

**SE VUOI LEGGERLO TUTTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**